

Addi 3 marzo 1978 tra la FLM e la Fiat settore Automobili assistita dall'Unione Industriale di Torino si è convenuto quanto segue :

1) Per quanto concerne le problematiche collegate all'ambiente e alla viabilità in relazione alla mansione dei carrellisti, le parti convengono che le stesse, vista la specificità di ogni situazione, vengano esaminate in Sede di Stabilimento.

2) Con riferimento a quanto indicato nella lettera C mobilità professionale dell'art. 5 disciplina generale del C.C.N.L. 1° maggio 1976 che si riconferma si individuano come possibili aree di sbocco professionale per gli addetti alla conduzione carrelli :

- a) conduzione autogru o gru semoventi;
- b) movimentazione containers con mezzi speciali;
- c) box manutenzione carrelli (pronto intervento).

Quanto sopra compatibilmente alle esigenze di sostituzione di organico nelle suddette aree, previo accertamento delle attitudini individuali e previo il necessario addestramento tecnico pratico.

L'Azienda informerà le R. S. A. in merito a quanto sopra.

3) In relazione agli accordi 28.5.1969 e 26.6.1969 si conviene con riferimento alle specifiche condizioni di lavoro degli addetti alla conduzione dei carrelli di attribuire, agli stessi, la paga di posto classe 1.

La voce retributiva di cui al punto B, comma 3 dell'accordo 28 maggio 1969 viene portata :

- a L. 15 per gli addetti alla conduzione carrelli delle Meccaniche, Enti Centrali Mirafiori, Filiali, D.A.I., Ricambi;
- a L. 25 per gli addetti alla conduzione carrelli delle Carrozzerie e delle Presse.

A tutti i carrellisti addetti all'alimentazione e scarico delle grandi presse verrà corrisposto l'incentivo di rendimento medio indiretto (Tabella B allegata all'accordo 28 maggio 1969).

Decorrenza 1° marzo 1978

L. P. P.
A. B.

F. P.

Peppino Arfano
Luciano Sartori
Tommaso Testa
Domenico Rossi